



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA**

SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N°58/2005

Il Capo del Circondario Marittimo di Ortona e Comandante del Porto di Ortona:

- VISTO** l'Annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificato dal relativo protocollo del 1978, recante norme per la prevenzione dell'inquinamento marino dalle acque di scarico e liquami prodotti dalle navi, i cui emendamenti sono entrati in vigore a far data dal 1 Agosto 2005;
- VISTA** la Legge 29.09.1980 n.662 relativa alla ratifica e all'esecuzione della succitata Convenzione internazionale;
- VISTA** la Legge 31.12.1982 n.979, recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTO** il Decreto Legislativo 05/02/97 n.22, relativo all'attuazione delle Direttive CEE n.91/156 e n.91/689 in materia di rifiuti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/05/99 n.152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento";
- VISTO** il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 182 recante "Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTO** il Decreto Legislativo 14.08.1996 n.436/96 recante attuazione della Direttiva Comunitaria sulla progettazione, costruzione ed immissione in commercio delle unità adibite alla navigazione da diporto;
- VISTA** la Legge 01.02.1971 n.50, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "norme sulla navigazione da diporto";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18/07/2005 n.171, relativo al "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- VISTA** la propria Ordinanza nr. 06/05 del 13/05/2005 disciplinante l'esercizio delle attività balneari, ed in particolare l'individuazione dei limiti delle zone di mare frequentate dai bagnanti;
- VISTA** la Direttiva prot. GAB/2005/6759/B01 in data 29.07.2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante ad oggetto "Applicazione del Decreto Legislativo 24.06.2003 n.182 *Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*. Unità destinate alla nautica da diporto"; con riferimento all'entrata in vigore del nuovo Annesso IV alla già citata Convenzione MARPOL 73/78;
- PRESO ATTO** che la citata direttiva ministeriale dispone che le Autorità Marittime provvedano ad emanare specifiche ordinanze, a livello locale finalizzate, alla piena ed urgente attuazione delle disposizioni dettate dall'annesso IV alla Convenzione MARPOL 73/78;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 71 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** opportuno adottare, nelle more dell'adeguamento della normativa vigente, disposizioni relative al trattamento delle acque reflue prodotte da unità da diporto, nuove ed esistenti, omologate al trasporto di un numero di persone inferiore a 15, con il prioritario obiettivo di prevenire e ridurre l'inquinamento causato da ogni forma di rifiuto

sia esso chimico o organico ed emanare disposizioni per il trattamento dei liquami prodotti dalle unità da diporto con particolare riferimento a quelle nuove ed esistenti, omologate al trasporto di un numero di persone inferiore a 15 nell'ambito delle acque e dei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Ortona;

ORDINA

Art.1 (Definizioni)

Ai fini della comprensione della presente ordinanza si intende per:

- ⇒ “Unità da diporto”: le costruzioni destinate alla navigazione da diporto come definite dall'art. 3 del D.to L.vo n° 171/05 citato in premessa.
- ⇒ “Natante ed imbarcazione da diporto nuova”: unità da diporto il cui contratto di acquisto relativo alla prima immissione in commercio è stato stipulato a partire dal giorno 01/08/2005;
- ⇒ “Natante ed imbarcazione da diporto esistente”: unità che non è unità da diporto nuova come sopra definita;
- ⇒ “Nave da diporto nuova”: nave il cui contratto di costruzione è stato stipulato o, in assenza di contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata o la cui costruzione si trova ad un equivalente stato di avanzamento di costruzione, a partire dal giorno 01/08/2005 o nave la cui consegna viene effettuata tre anni o più dopo il giorno 01/08/2005;
- ⇒ “Nave da diporto esistente”: nave da diporto che non è una nave nuova;
- ⇒ “Acque di scarico”: acque di drenaggio e altri rifiuti provenienti da qualunque tipo di gabinetti, orinatoi e scarichi di w.c., lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche nonché altre acque di rifiuto qualora mescolate ai drenaggi sopra menzionati;
- ⇒ “Acque di scarico trattate”: acque di scarico assoggettate a processo di triturazione e disinfezione a mezzo di dispositivo conforme ai requisiti previsti dalla convenzione MARPOL 73/78.

Art.2 (Divieti)

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di inquinamento marino, nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Ortona, per tutte le unità destinate alla navigazione da diporto diporto, nuove ed esistenti, **è fatto assoluto divieto** di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo all'interno dei porti, presso gli approdi e gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni, nonché entro la zona di mare destinata alla balneazione per una distanza di 200 metri dalle spiagge, così come definita dall'apposita provvedimento regolamentante l'esercizio delle attività balneari, all'attualità disciplinante con l'ordinanza nr. del citata in premessa.

Art. 3 (Scarichi in mare)

Le unità da diporto esistenti e le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero di persone **inferiore a 15** dotate di servizi igienici possono effettuare l'immissione in mare delle **acque di scarico non trattate** oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai **4 nodi**.

Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero **superiore alle 15** persone, applicandosi ad esse, a far data dal 01.08.2005, la normativa contenuta nella

Convenzione Marpol, possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico trattate oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa, e delle acque di scarico non trattate oltre il limite delle **12 miglia** dalla costa sempre a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa e ad una velocità non inferiore ai **4 nodi**.

Art. 4
(Conferimento a terra)

È fatto salvo ogni altro specifico obbligo derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 7 del Decreto Legislativo 182/2003, relativamente al conferimento dei liquami e delle altre acque di scarico nel caso in cui l'unità faccia scalo in porti dotati di appositi ed idonei impianti di raccolta.

Art. 5
(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza – salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento - saranno perseguiti ai sensi del titolo IV della Legge n. 979/82, nonché dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 182/2003, degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché della Legge 11 Febbraio 1971, n. 50 così come modificata dalla Legge 7 Luglio 2003, n. 172 sulla navigazione da diporto.

In relazione ai danni provocati per la violazione delle disposizioni prevista dalla presente Ordinanza, fermo restando il dispositivo dell'articolo 185 del Codice Penale, il comandante e il proprietario o l'armatore/noleggiatore dell'unità da diporto sono tenuti a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati alle risorse marine.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Art. 6
(Pubblicità del provvedimento)

La diffusione pubblicitaria della presente ordinanza è assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio, e dei Comuni costieri interessati nonché inclusione alla pagina "ordinanze" del sito ufficiale www.guardiacostiera.it/ortona , e l'opportuna diffusione tramite gli organi di stampa.

Ortona (CH), 30/11/2005

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Donato DE CAROLIS

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993